

Proposta N. 06 Del 10.02.2017		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 20 del Reg. Data 22.03.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. GRILLO SALVATORE GIUSTA SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE IMMEDIATA ESECUZIONE	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	-	SI
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	-	SI
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 22

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Ferrara Annalisa
- 2) Sucameli Giacomo
- 3) Lombardo Vito

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 22

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a "*RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. GRILLO SALVATORE GIUSTA SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO* " e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. GRILLO SALVATORE GIUSTA SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO* "

Vista e richiamata l'allegata sentenza N. 75/16 del Giudice di Pace di Alcamo, che ha così disposto:

- *Accoglie il ricorso da GRILLO SALVATORE e per l'effetto, annulla il Verbale di Accertamento di Violazione n° 08409 del 2/06/2015.*
- *Condanna il Comune di Alcamo a rifondere al ricorrente, le spese del giudizio, pari €.120,00 oltre IVA e CPA e spese generali.*

Visto l'art. 282 C.P.C.;

Visto l'art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità, giusta allegata nota prot. N. 19170/P.M. 29/08/2016 del Corpo di P.M., sussistendone il necessario presupposto (cfr. Consiglio di Stato N. 2654/2014) della notifica della sentenza *de qua* all'Ente, avvenuta il 26/5/2015, a mezzo PEC, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore;

Considerato che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio può essere determinato, (non necessitando nella specie spese accessorie di registrazione della sentenza - cfr. Risoluzione N. 408/E - Agenzia delle Entrate 30/10/2008; Risoluzione N. 97/E - Agenzia delle Entrate 10/11/2014), in Euro **218,09**, comprendente Euro **43,00** per rimborso contributo unificato, Euro **120,00** per onorari, Euro **18,00** per maggiorazione forfetarie del 15%, Euro **5,52** per 4% C.P.A., Euro **31,57** IVA al 22% (su imp.le di euro 143,52);

Visti e richiamati gli allegati messaggi di posta elettronica del Segretario Generale, datati rispettivamente 9/1/2017 e 20/1/2017, nonché l'allegata Sua "*Relazione ex art. 55-bis del Regolamento di Contabilità Comunale: debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Alcamo 75/2016 (Grillo Salvatore)*", di cui alla nota Prot. N. 497 del 9/1/2017;

Vista e richiamata l'allegata nota prot. N. 1757/P.M. del 26/1/2017 di questo Comando di P.M., con la quale, in riscontro ai messaggi di posta elettronica del Segretario Generale, di cui all'alinea precedente, è stato comunicato, tra l'altro, che la "...sentenza N. 75/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 8/4/2016, posto che avverso la stessa non è stato proposto appello è divenuta definitiva, a far data dall'8/11/2016, e, quindi, seppure la stessa è stata notificata priva di formula esecutiva si ritiene che nulla osta al pagamento delle spese giudiziali con la stessa statuito in favore della parte vittoriosa (Sig. Grillo Salvatore), pari a complessivi euro 218,09 (=euro 43,00 per rimborso contributo unificato + euro 120,00 per onorari liquidati in sentenza+ euro 18,00 per maggiorazione forfetarie del 15% + euro 5,52 per 4% C.P.A. + euro 21,87 [recte: euro 31,57] IVA al 22% su imp.le di euro 143,52), stante che, in ogni caso, "In base all'art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali" (cfr. TAR Catania N. 922/2014); [...] si ritiene di dovere procedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) T.U.E.L., derivante dalla sentenza definitiva dianzi richiamata, a mezzo adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, costituendo questa provvedimento autorizzatorio per ottemperare alla predetta spesa che si è così riportata al sistema di bilancio, entro e non oltre l'8/3/2017, ovvero entro 120 giorni previsti dall'art. 14 D.L. 669/1996, decorrenti dal passaggio in giudicato (8/11/2016) della sentenza de qua...";

Considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate cod classificazione 3.1.1.: "Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza."; "Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa"; "Titolo 01 Spese correnti", titolo I del bilancio esercizio 2017;

Vista la Delibera di Giunta di approvazione N. 17 del 30/1/2017 riguardante "Variazione di Bilancio ex art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000", colla quale sono state determinate "le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio – esercizio provvisorio – secondo l'allegato "A"", che include l'importo (euro 218,09) relativo al debito della sentenza di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso per l'importo di Euro **218,09** mediante variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 - esercizio provvisorio 2017, con applicazione della predetta quota di Euro 218,09 alla missione 03- programma 01 - titolo 01 - spese correnti;

Dare atto che la suddetta spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 5 D. lgs 267/2000 e che dove non assunta, entro l'8/3/2017, potrebbe arrecare danni all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento, derivanti da eventuali procedure esecutive;

Visto art. 23, comma 5, della L. 289/2002(legge finanziaria 2003), che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs del 30/03/2001, n. 165, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze esecutive le fattispecie la cui legittimità per la riconduzione al sistema del bilancio è da riconoscere obbligatoriamente;

Visti i pareri espressi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'O.R.E.LL:

Vista l'allegata relazione del Segretario Generale prot. n. 497 del 9/1/2017;

Visto il parere reso dalla Seconda commissione Consiliare reso in data ___/___/2017

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr 43 dell'11/10/2016

Con Voti_____ **favorevoli** espressi per alzata e seduta

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio fino ad Euro 218,09, derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 75/16 del Giudice di Pace di Alcamo, divenuta definitiva in data 8/11/2016, nella causa civile Grillo Salvatore contro il Comune di Alcamo, iscritta al n.r.g. 579/15;
- 2. Di dare** atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di Euro **218,09**, trova copertura finanziaria missione 03- programma 01 - titolo 01 - spese correnti spese correnti del bilancio esercizio provvisorio 2017;
- 3. Di dare**, altresì, atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 193, comma 2, e 194, comma 1, D.lgs. N. 267/2000, "*del permanere degli equilibri generali di bilancio*", a fronte del pagamento di cui al punto precedente;
- 4. Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Il Responsabile del procedimento
Il V. Dirigente Corpo P.M.
Dott. Giuseppe Fazio

Alle ore 19,35 escono dall'aula i Cons.ri Norfo, Calandrino e Sucameli Presenti n. 19

Il Cons.re Cracchiolo sostituisce quale scrutatore il Cons.re Sucameli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. GRILLO SALVATORE GIUSTA SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO* "

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II^a Commissione Consiliare con verbale n.21 del 02.03.2017;

Visto il verbale n. 7 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 20.02.2017;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- 1. Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio fino ad Euro 218,09, derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 75/16 del Giudice di Pace di Alcamo, divenuta definitiva in data 8/11/2016, nella causa civile Grillo Salvatore contro il Comune di Alcamo, iscritta al n.r.g. 579/15;
- 2. Di dare** atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di Euro **218,09**, trova copertura finanziaria missione 03- programma 01 - titolo 01 - spese correnti spese correnti del bilancio esercizio provvisorio 2017;
- 3. Di dare**, altresì, atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 193, comma 2, e 194, comma 1, D.lgs. N. 267/2000, "*del permanere degli equilibri generali di bilancio*", a fronte del pagamento di cui al punto precedente;

4. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Esce dall'aula il Cons.re Allegro

Presenti n. 18

Il Presidente propone di dare immediata esecuzione alla delibera, la sottopone a votazione e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli dai 18 Consiglieri Presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati .

Nella discussione generale è intervenuto il Cons.re Scibilia il cui intervento sarà riportato nel processo verbale di seduta.

Si passa all'ordine del giorno

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1038

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23.03.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 23.03.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 22.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

PROT. N. 95
DEL 14/01/2017

Protocollo - Polizia Municipale Alcamo

Da: Dr. Giuseppe Fazio [gfazio@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: martedì 10 gennaio 2017 08:08
A: 'Protocollo - Polizia Municipale Alcamo'
Oggetto: I: Debiti fuori bilancio istruiti nel 2016 e non ancora approvati dal consiglio comunale

Da: Segretario Generale [mailto:segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: lunedì 9 gennaio 2017 14:38
A: sluppino@comune.alcamo.tp.it; eaparrino@comune.alcamo.tp.it; Giovanna Mistretta;
mcascio@comune.alcamo.tp.it; fmaniscalchi@comune.alcamo.tp.it; gfazio@comune.alcamo.tp.it
Cc: sindaco@comune.alcamo.tp.it; baldo.mancuso@gmail.com
Oggetto: Debiti fuori bilancio istruiti nel 2016 e non ancora approvati dal consiglio comunale

17/Boyle

Ho verificato la sussistenza di alcune proposte di delibera per il riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenza istruite nel 2016, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante applicazione dell'avanzo accantonato per passività potenziali al bilancio 2016.

Ovviamente, essendo ormai avviato l'esercizio 2017, non risulta possibile deliberare tali proposte che sarebbero prive di copertura, non potendosi ormai variare il bilancio dell'esercizio concluso.

La copertura finanziaria, tuttavia, può essere garantita mediante l'utilizzo dell'avanzo accantonato risultante dal rendiconto 2015 (fermo restando, beninteso, che per la determinazione dell'accantonamento si sia tenuto in considerazione la specifica passività potenziale), facendo ricorso all'applicazione del combinato disposto dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a) e 187, comma 3-quinquies e 163, comma 7 del Tuel, mediante approvazione da parte della Giunta Municipale di una variazione al bilancio gestionale 2017, in esercizio provvisorio, con la quale si applica – dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto di verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2016- l'avanzo accantonato per passività potenziali sul rendiconto 2015. Non occorre, ad avviso dello scrivente, che la verifica dell'avanzo presunto venga riferita “a tutte le entrate e spese”, in quanto tale più restrittivo ed analitico adempimento è richiesto dal comma 3-sexies dell'art. 187 del Tuel ove si intendano applicare “le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente”: qui si tratta di utilizzare quote accantonate non alla missione 20 del bilancio 2016-2018, ma sul rendiconto 2015. L'istruttoria della deliberazione della giunta municipale –la quale può essere unica per varie fattispecie simili alla presente- deve essere preceduta da una “relazione documentata del dirigente competente” nella quale –in base al comma 3 dell'art. 187 tuel- si evidenzi che l'utilizzazione dell'avanzo presunto è finalizzata “esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avviso di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente”; nel caso di specie, i presupposti normativi di riferimento sono costituiti dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., dall'art. 163, commi 1 e 3 e dal par. 8 del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Se tale *modus procedenti* è condiviso dal direttore dei servizi finanziari, io ritengo sia necessario emendare le proposte già depositate nel senso sopra detto, evitando un nuovo iter istruttorio. Tale

emendamento, tuttavia, potrà essere formulato e positivamente esitato (dagli uffici e dal consiglio comunale) solo DOPO l'approvazione del prospetto dell'avanzo presunto e la sua applicazione al bilancio che deve avvenire con deliberazione di Giunta. In pratica, su richiesta di ciascun dirigente che ha in pendenza debiti da riconoscere (TRE M, Faraci, Grillo, Benenati, Melia, Spedale, Regina, Vallone), inviata alla ragioneria, in cui si rappresenta l'urgenza di riconoscerli per evitare l'esecuzione forzata e rispettare i termini dell'art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., l'ufficio di ragioneria provvederà ad istruire un'unica deliberazione di Giunta per l'applicazione al bilancio in esercizio provvisorio (o gestione provvisoria? cfr. art. 5, comma 11 d.l. 244/2016) dell'avanzo accantonato del rendiconto 2015; a seguito di ciò tutte le proposte andranno emendate sostituendo il punto 2) del dispositivo con l'indicazione della missione, programma, e macroaggregato ove la spesa trova imputazione nel bilancio 2017.

Resto in attesa di urgente riscontro, posto che la questione merita un esame immediato al fine di evitare azioni esecutive.

IL SEGRETARIO GENERALE

Bonanno

Isp. Bonghi Salvatore

Da: gfazio@comune.alcamo.tp.it
Inviato: venerdì 20 gennaio 2017 13.55
A: sbonghi
Oggetto: I: ATTENZIONE: ULTERIORE IMPULSO DEBITI FUORI BILANCIO

Inviato dal mio dispositivo Huawei

----- Messaggio originale -----

Oggetto: ATTENZIONE: ULTERIORE IMPULSO DEBITI FUORI BILANCIO
Da: Segretario Generale
A: eparrino@comune.alcamo.tp.it, Giovanna Mistretta, Giovanni Dara
CC: sindaco@comune.alcamo.tp.it,

La Giunta Municipale con delibera n. __ del 18.1.2017 ha approvato il prospetto di determinazione dell'avanzo presunto dell'esercizio 2016. Pertanto, sollecito le SS.LL. a comunicare immediatamente – ai sensi dell'art. 187 comma 3 del Tuel- con relazione dettagliata e documentata l'importo necessario a dare copertura a debiti fuori bilancio già oggetto di istruttoria e non deliberati entro il 31.12.2016.

Facendo seguito alla mia precedente mail, di seguito riepilogo la normativa che si applica alla fattispecie.

RAPPRESENTO L'URGENZA (il rag. DARA ha fatto una buona relazione)

Applicazione dell'Avanzo Vincolato e/o Accantonato in Esercizio Provvisorio e nel Bilancio di Previsione 2017/2019

L'avanzo di amministrazione (vincolato o accantonato) è immediatamente utilizzabile, anche per gli enti in esercizio provvisorio, purché l'ente provveda ad approvare con deliberazione di Giunta, il prospetto del risultato di amministrazione presunto aggiornato ex art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011, all'interno del quale siano quantificati gli importi relativi alla parte Accantonata e alla parte Vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

L'applicazione della parte vincolata o accantonata, in esercizio provvisorio, avviene tramite variazione di bilancio ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 7 e 187 comma 3-quinquies del TUEL.

Gli enti che, invece, hanno provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019 entro la data del 31 dicembre 2016, qualora abbiano applicato quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione e ne ridetermino gli importi, in aumento o in diminuzione, in vista dell'approvazione del prospetto aggiornato, devono provvedere, con apposita variazione, a rettificarne gli importi applicati.

Segr. gen.le
Prot. int. n. del
Prot. gen.le n. 224 del 22-02-2017



CITTÀ DI ALCAMO.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 7
del 20 febbraio 2017



CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 10134 del 21 FEB. 2017
Assegnata al Settore Segr. Gen.
Il 21 FEB. 2017 Il Segretario Generale

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

PRES. C.C.

R. V. G.

Oggetto: *Parere del 20/02/2017 alla proposta di deliberazione n. 6 del 10/02/17 trasmessaci con nota n.3016 del 13/02/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del sig. Grillo Salvatore giusta sentenza n. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo";*

Il giorno 20 febbraio 2017, alle ore 16.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 3016 del 13/02/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la sentenza allegata ;
- Vista l'art. 282 cpc
- visto l'art. 14 D.L. n. 669/96 convertito dalla Legge n. 30/97 e s.m.i.

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto che la somma in sentenza trova copertura al cod. 3.1.1 Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza " programma 01 Polizia Locale e Amministrativa, Titolo I del bilancio d'esercizio 2016 gestione;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal V. Dirigente alla P.M.
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 17.25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.


Alcamo, li 20/02/17

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente
Rag. Varyaro Stefano



Il componente
Dott. Antonio Maltese



Il componente
Dott. Viola Graziano





COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 21 DEL 02/03/2017

ORDINE DEL GIORNO:

1) Richiesta parere "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del Sig. Grillo Salvatore, giusta sentenza n. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo". Audizione del Dirigente l'Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta.

2) Richiesta parere "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, sentenza n.207/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nella causa civile tra TRE M COSTRUZIONI a.r.l. e Comune di Alcamo". Audizione del Dirigente l'Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		16,00	17,45		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		16,00	17,45		
Componente	Scibilia Noemi	SI		16,00	17,45		
Componente	Messana Saverio	SI		16,00	17,45		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		16,00	17,45		
Componente	Ruisi Mauro	SI		16,00	17,45		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 02 del mese di Marzo, alle ore 16,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messana Saverio e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 16,00 fanno ingresso la Dott.ssa Gabriella Verme e il Dott. Giuseppe Regina, formalmente invitati in audizione via email istituzionale.

Il Presidente Lombardo, considerata la presenza della Dott.ssa Verme e del Dott. Regina, propone ai Colleghi Consiglieri, il prelievo del secondo punto all'O.d.G. riguardante la richiesta parere **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, sentenza n.207/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nella causa civile tra TRE M COSTRUZIONI a.r.l. e Comune di Alcamo”**. **Audizione del Dirigente l'Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta.**

La proposta di prelievo del secondo punto all'O.d.G. viene posta a votazione e viene approvata, per alzata di mano, con voto unanime da parte di tutti i Componenti della Commissione. Il Presidente Lombardo mette a votazione il prelievo del secondo punto all'O.d.G. che viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte di tutti i Componenti della Commissione. Il Dott. Regina precisa che la proposta deliberativa porta la sua firma come Responsabile del procedimento in quanto si occupava del Patrimonio, servizio di cui non detiene più l'incarico, e fa presente che la causa civile fin dalla sua origine è stata seguita dal Dott. Luppino e dalla Dott.ssa Verme i quali meglio di lui possono relazionare in merito.

La Dott.ssa Verme fa presente che l'inizio della suddetta causa civile risale all'anno 1999, consequenziale alla costruzione dell'edificio comunale, cosiddetto “Palazzo di Vetro” sito in C/da Tre Santi. Il Comune, prosegue la Dott.ssa Verme, dovendo trasferire gli uffici comunali presso il suddetto immobile, si è posto il problema della risoluzione del contratto di locazione dei locali presi in affitto in Via Madonna del Riposo di proprietà della Ditta “TRE M COSTRUZIONI a.r.l.”. La disdetta anticipata (nell'anno 1999) del contratto di locazione (stipulato nell'anno 1992) è stata contestata da parte del proprietario dell'immobile con conseguenti strascichi giudiziari che si sono protratti fino ai giorni nostri. Il Comune risultando soccombente nel primo grado di giudizio, propose l'appello che venne rigettato per motivi formali e non sul merito. La Cassazione ha accolto le motivazioni espresse dal Comune di Alcamo, rinviando per il giudizio nel merito, alla Corte di Appello, che pronunciatisi definitivamente con sentenza n° 207/2016 ha rigettato le istanze dell'Ente ritenute infondate e anche l'appello incidentale della ditta, condannando il Comune alla refusione delle spese del processo di Appello, delle spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio per un importo complessivo di € 10.335,60.

La Dott.ssa Verme premettendo che il contratto di locazione, stipulato negli anni 90 non prevedeva una clausola rescissoria anticipata, aveva una durata di sei anni più sei, fa presente che era sorto il problema della concomitante ultimazione dei locali di C/da Tre Santi, quindi pronti per l'uso, e il principio di rinnovo per ulteriori 6 anni del contratto di locazione. Pertanto ultimati i lavori del costruendo Palazzo di Vetro i locali in affitto vennero lasciati prima che scattasse il successivo rinnovo contrattuale. La Dott.ssa Verme precisa che, in merito alla possibilità di recidere il

contratto, è stato chiesto il parere legale all'Avvocatura comunale la quale ha ritenuto legittimo il recesso anticipato per sopraggiunti gravi motivi in testa al conduttore. Pertanto si è proceduto alla risoluzione anticipata del contratto dando il preavviso di sei mesi al proprietario; preavviso che non è stato riconosciuto dai Giudici. Alla fine il Comune di Alcamo ha evitato di pagare alla ditta proprietaria dell'immobile, altri sei anni di affitto, liquidando solo un anno di locazione. L'importo economico di cui il comune è stato condannato a pagare è costituito esclusivamente da spese legali, precisa la Dott.ssa Verme.

La Dott.ssa Verme fa presente inoltre che in seguito il Comune di Alcamo ha provveduto alla dismissione di tutti i locali presi in affitto.

Alle ore 16,15 fa ingresso l'Avv. Giovanna Mistretta.

L'Avv. Mistretta precisa che quando venne ultimato il Palazzo di Vetro, in merito alla rescissione anticipata del contratto dei locali di Via Madonna del Riposo venne richiesto il parere legale ad un Avvocato esterno all'Ente.

Il Presidente Lombardo chiede a quanto ammontava il canone annuo del contratto di locazione.

La Dott.ssa Verme comunica che il canone annuo ammontava a 100.000.000 di lire e fa presente che nei locali in locazione di Via Madonna del Riposo vi erano allocati tutti gli uffici comunali che si trovano attualmente presso il Palazzo di Vetro.

Il Consigliere Ruisi, al fine di comprendere le ragioni della scelta di proseguire nei diversi gradi di giudizio, in una causa civile protrattasi per un ventennio, chiede l'ammontare totale dell'importo delle spese legali.

Il Presidente Lombardo richiede ai convenuti di fornire, via email, alla Seconda Commissione Consiliare l'importo delle spese legali complessive.

Il problema, fa presente l'Avv. Mistretta, è nato dal fatto che il contratto di locazione non prevedeva la clausola di rescissione da parte del conduttore con preavviso di sei mesi.

Il Presidente Lombardo chiede all'Avv. Mistretta se si è proceduto a fare ricorso al negozio giuridico della transazione al fine di raggiungere un accordo consensuale tra le parti.

L'Avv. Mistretta, premettendo che in primo giudizio non esisteva ancora la transazione, fa presente che l'Amministrazione pro tempore decise di fare ricorso alla Corte di Cassazione - sez. Civile dando incarico ad un legale esterno l'Avv. Palazzotto, nonostante la stessa sia un Avvocato Cassazionista.

Alle ore 16,40 lasciano la seduta la Dott.ssa Verme e il Dott. Regina per concomitanti impegni in Terza Commissione Consiliare.

Alle ore 16,45 fa ingresso il Vice Dirigente della Direzione 7 Controllo e Sicurezza del Territorio Dott. Giuseppe Fazio, formalmente invitato in audizione via email istituzionale.

Il Presidente Lombardo dà lettura del punto all'O.d.G. riguardante la richiesta parere **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del Sig. Grillo Salvatore, giusta sentenza n. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo”**. Audizione del Dirigente l'Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta”.

Il Dott. Fazio fa presente che la suddetta causa civile scaturisce dalla sanzione di accertamento di euro 25,00, elevata, dagli Agenti di P.M. con verbale n° 08409 del 02/06/2015, al Sig. Grillo Salvatore per avere violato le norme del Codice della Strada sull'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore Grillo Leonardo, all'epoca dei fatti (02/06/2015) dell'età di sei anni. Al Sig. Grillo Salvatore veniva contestata l'imperizia nella vigilanza e custodia sul figlio che incautamente attraversava la Via Segretario Carollo senza fare uso dell'attraversamento pedonale posto a circa 25 metri, quindi meno di 100 metri (come previsto dal C.d.S.), dal luogo. Il minore veniva investito da un'auto che nel frattempo percorreva la suddetta arteria stradale. Il Sig. Grillo Salvatore contestò il verbale di accertamento, proponendo ricorso, tramite il proprio legale l'Avv. Antonella Russo, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, adducendo le seguenti ragioni: che il figlio attraversò la strada con un gesto improvviso e rapido senza che lo stesso potesse impedirlo e che il verbale elevato dagli Agenti di P.M., intervenuti a seguito del sinistro, non godeva di efficacia probatoria privilegiata (ex art. 2700 Codice Civile) poiché il fatto non era avvenuto in loro presenza.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso presentato dal Sig. Grillo Salvatore, annullando il verbale di accertamento e condannando il Comune di Alcamo a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, pari a € 120,00 oltre IVA, CPA e spese generali, stimate dagli uffici in € 218,09.

Il Dott. Fazio, premettendo le perplessità emerse a seguito di tale sentenza, puntualizza che gli Agenti, intervenuti a seguito dell'incidente, hanno operato secondo la prassi. Il Giudice del lavoro, prosegue il Dott. Fazio, ha ritenuto valida la testimonianza del Sig. Grillo Angelo, nonno del minore investito, il quale affermando di avere visto la dinamica dell'incidente ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente e cioè che suo figlio Grillo Salvatore teneva per mano il nipote Grillo Leonardo il quale improvvisamente scappava ed attraversa la strada. Il Giudice non ha ritenuto efficace come prova legale il verbale, depositato in giudizio, contenente le dichiarazioni dei Vigili Urbani intervenuti sul posto dell'incidente in quanto gli Agenti non erano presenti al momento del verificarsi del sinistro.

Il Dott. Fazio fa presente inoltre che il Comune di Alcamo è stato condannato in contumacia in quanto la proposta deliberativa di Giunta (n° 369 del 10/11/2015) che nominava ed autorizzava l'Avvocatura Comunale (Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso) a resistere in giudizio non è stata esitata e restituita in data 16/11/2015 dalla Giunta Comunale pro tempore (Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone) "stante il valore irrisorio della lite in rapporto costi/benefici".

Il Presidente Lombardo fa notare che nell'oggetto della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Alcamo è stato erroneamente riportato che la violazione al Codice della Strada, sanzionata con verbale dagli Agenti della P.M. di Alcamo, è stata accertata dalla Polizia Municipale di Partinico.

Per il Consigliere Ruisi l'aspetto tecnico della vicenda, con i Vigili Urbani che emettono verbale sanzionatorio, rientra in un atto dovuto che stride però con la questione di opportunità di elevare una multa di € 25,00, a sua parere, di difficile accettazione da parte dell'opinione pubblica.

Il Dott. Fazio ribadisce che la Polizia Municipale non si poteva esimere dal procedere e fa presente che se il cittadino a cui viene notificato il verbale, prima di adire le vie legali, si rivolge al Comando di Polizia Municipale, non essendoci violazioni, si può inoltrare alla Prefettura la richiesta di archiviazione.

Il Dott. Fazio comunica che nell'anno 2016 su circa n° 4.000 verbale emessi dalla P.M. sono stati presentati solo n° 31 ricorsi innanzi il Giudice di Pace, con il Comune di Alcamo risultante vincente in alcune cause civili.

Alle ore 17,25 lasciano la seduta il Dott. Giuseppe Fazio e l'Avv. Giovanna Mistretta.

Alle ore 17,30 si allontana, per sopraggiunti ed improrogabili impegni personali, il Consigliere Messana Saverio.

Il Presidente Lombardo, sentito il parere dei Colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 07 del 10/02/2017 avente ad oggetto: "**Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, sentenza N. 207/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, nella causa civile tra TRE M COSTRUZIONI a.r.l. e Comune di Alcamo**".

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 07 del 10/02/2017 avente ad oggetto: "**Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, sentenza N. 207/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, nella causa civile tra TRE M COSTRUZIONI a.r.l. e Comune di Alcamo**".

Alle ore 17,40 rientra il Consigliere Messana Saverio.

Il Presidente Lombardo, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 06 del 10/02/2017 avente ad oggetto: "**Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, a favore del Sig. Grillo Salvatore, giusta sentenza N. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo**".

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 06 del 10/02/2017 avente ad oggetto:
“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, a favore del Sig. Grillo Salvatore, giusta sentenza N. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo”.

I Componenti procedono nei lavori con la programmazione delle prossime sedute di Commissione. Avendo esaurito la trattazione dei punti all'O.d.G. e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 17,45, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ALCANTARA
POSTA IN ARRIVO

PROT. N. 406

DEL 1-2 GEN. 2017



CITÀ DI ALCAMO

15/1 Buephi
ok

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 497

Alcamo, 9.1.2017

OGGETTO: Relazione ex art. 55-bis del regolamento di contabilità comunale: debito fuori bilancio derivanti da sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 75/2016 (Grillo Salvatore)

→ Al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

Al Dirigente del settore servizi finanziari

All'Avvocatura comunale

e p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Presidente II Commissione consiliare

All'Organo di revisione contabile

SEDE

Viene posta all'attenzione dello scrivente la proposta di deliberazione n. 42 del 19.9.2016, avente ad oggetto "riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio-sentenza n. 75/2016 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile promossa da Grillo Salvatore /

comune di Alcamo-” per l’espressione del parere previsto dal vigente art. 55-bis del regolamento di contabilità.

A mente del comma 2 dell’art. 55-bis, una volta ricevuta tale comunicazione, il segretario comunale “*predispone una relazione che contiene i seguenti dettagli:*

- a) *La natura del debito e gli antecedenti che lo hanno generato;*
- b) *Le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;*
- c) *Le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;*
- d) *Tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;*
- e) *La formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori se necessario”.*

A mente del comma 4 della richiamata norma regolamentare, il segretario generale – nell’ipotesi in cui emergano oneri per interessi, spese giudiziali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e in generale maggiori esborsi conseguenti al ritardato e non giustificato pagamento- “*segnala la delibera alla Procura della Corte dei Conti per le verifiche di competenza, anche ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter del d.l. 78/2009 e procede, ove possibile, entro 60 giorni ad attivare le procedure per il recupero delle somme eccedenti l’indebito arricchimento dell’ente*”. Il comma 7, infine, dispone che nei casi in cui il consiglio comunale non provveda al formale riconoscimento della legittimità del debito entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta istruita dal responsabile del servizio interessato, “*il segretario generale, di concerto con il dirigente del settore di competenza e con il visto del dirigente di ragioneria, al fine di non arrecare ulteriori danni erariali potrà predisporre motivato provvedimento di liquidazione onde consentire il pagamento in conto sospeso previsto dal d.l. 31.12.1996, n.669, convertito nella legge 28.02.1997, n.30 ed in conformità al D.M. Tesoro 2.04.1997*”.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1.Come già segnalato in precedenti analoghe relazioni –a parere del sottoscritto- la previsione del comma 7 del citato art. 55-bis è illegittima in quanto in contrasto con la legge e con la pacifica e granitica posizione interpretativa della magistratura contabile. Ne consegue che l’ufficio, anche in presenza di accantonamenti di somme o di disponibilità sul bilancio di competenza, può procedere al pagamento del debito da sentenza solo dopo il formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale.

L’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, fissa il termine di 120 giorni per il completamento da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici delle procedure per l’esecuzione dei provvedimento giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro; “*prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*”. Secondo la giurisprudenza di legittimità “*il decorso del termine*

legale di 120 giorni diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato" (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., 17.2.2015, n.3133¹). Il secondo comma della norma dispone che "nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, il dirigente della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso". Il D.M. 2.4.1997, pubblicato nella GURI 5.5.1997, n.102, ha disciplinato le modalità di emissione e le caratteristiche dell'ordine di pagamento in conto sospeso, facendo espresso riferimento alle sole amministrazioni dello Stato. Non è, dunque, consentito agli enti locali di avvalersi della speciale modalità di pagamento dei provvedimenti esecutivi in conto sospeso previste esclusivamente per le amministrazioni dello Stato; la previsione del comma 7, dell'art. 55-bis del regolamento di contabilità risulta, pertanto, illegittima sia per contrasto con l'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996 cit. laddove voglia leggersi come meramente applicativa di tale norma sia per violazione dell'art. 150, comma 1 e 152 del Tuel, i quali riservano alla legge dello Stato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e demandano al regolamento di contabilità l'articolazione interna delle competenze all'adozione degli atti di programmazione e attuazione della gestione, con facoltà di deroga soltanto di alcune specifiche norme del Tuel².

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, nella recentissima deliberazione n.131/2016/GEST con cui è stata approvata la *Relazione sullo stato della finanza locale in Sicilia*, ha richiamato la giurisprudenza della Sezione in ordine ai presupposti ed alle procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sottolineando –con richiamo alla nuova formulazione del parametro di deficitarietà strutturale n.8- che ciò che rileva non è tanto la consistenza dei debiti "formatisi" nell'esercizio di riferimento, bensì **quella dei debiti "riconosciuti"** a riprova del fatto che la *ratio* dell'istituto è quella di valorizzare al massimo livello il momento formale della riconduzione delle passività al sistema di bilancio dell'ente da parte dell'organo consiliare. In tale ottica, in cui la funzione della deliberazione di riconoscimento è quella di recuperare *ex post* la funzione autorizzatoria delle spese insite nell'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale attraverso una autorizzazione di spesa postuma, la Corte ribadisce l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di

¹ Tale lettura è confermata dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 44, comma 3, del d.l. 30.9.2003, n.269, convertito dalla legge 23.11.2003, n.326 con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine.

² Ciò ovviamente non significa che l'Ente non può regolarizzare pagamenti in conto sospeso effettuati dal Tesoriere comunale in assenza del relativo titolo (cfr. principio contabile applicato n. 4/2, part. 6.3).

interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi³. E' nota la giurisprudenza della Sezione circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, **potendo le esigenze di celerità** -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito (alla cui *ratio* sembra ispirato l'art. 55-bis del regolamento di contabilità di questo Comune)- **ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio**⁴. Infatti, prima dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, la Corte ha sempre ritenuto che il termine di 120 giorni concesso dall'art. 14 del d.l. 669/2006 e s.m.i. per procedere al pagamento delle somme derivanti da sentenze esecutive (con conseguente sospensione dei termini per l'azione esecutiva) fosse addirittura sufficiente a consentire la convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione, posto che le sezioni regionali si erano assestate sull'interpretazione che escludeva la possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio. Su tale specifico punto, la Sezione ha operato un *revirement*⁵, motivato dalla modifica normativa che consente di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi anche durante la gestione provvisoria (cfr. art. 163 , comma 2, Tuel, modificato dal d.lgs. 126/2014), affermando che *“da ciò deriva la possibilità che –per tali specifici atti- tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art. 194 del tuel si ritiene sia, dunque, ammissibile il riconoscimento durante l'esercizio provvisorio”*.

Da ciò consegue, che in presenza di un debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, l'unico modo legittimo di evitare il formarsi di ulteriori oneri impropri a carico del bilancio comunale è quello di procedere –anche durante la gestione provvisoria- al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, e di disporre il pagamento conseguente alla deliberazione consiliare entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva. In presenza di un debito fuori bilancio riconducibile ad una delle tipologie di cui all'art. 194 del Tuel, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare l'istruttoria, elaborando una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale, secondo il giudice amministrativo, *“dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditor”* (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale *“una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di*

³ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

⁴ Cfr. *ex multis* Corte Conti, Sicilia, delibere nn. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, 270/2011/GEST, 55/2014/PAR, 184/2014/PAR, 80/2015/PAR, 177/2015/PAR.

⁵ Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

spesa per maturazione di oneri accessori” (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

2. Passando al merito della questione, (rinviando alla precorsa corrispondenza circa la necessità di superare la farraginosità dell’attuale art. 55-bis che non giova alla celerità del procedimento e alla corretta valorizzazione delle responsabilità procedurali in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio⁶), il sottoscritto –rinviando per l’esame della fattispecie concreta alla esaustiva relazione del v.comandante del Corpo di Polizia Municipale prot. 19170/PM del 29.8.2016 - deve segnalare che –sebbene la sentenza non risulta ancora notificata in forma esecutiva per cui **non decorre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 per dare esecuzione alle statuizioni di condanna del comune al pagamento delle spese lite**⁷- essa è stata notificata in data 26.5.2016 e, pertanto, è necessario procedere con urgenza al riconoscimento onde evitare l’avvio dell’azione esecutiva. Il sottoscritto, avendo assunto servizio il 16.11.2016, in assenza di un formale passaggio di consegne ha preso cognizione delle pratiche in giacenza solo alla fine del 2016.

Si osserva, in particolare, che si è in presenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla lett. a) dell’art. 194 del Tuel, in quanto derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo. Orbene, il contenuto istruttorio minimo della deliberazione consiliare (finalizzato ad accertare le cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità -il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti- ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio) non può essere obliterato nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –pur non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Nel caso di specie, si è in presenza di una sentenza di condanna del Comune al pagamento delle spese di lite (quantificate dal giudice in € 120, 00 oltre accessori e stimate in € 218,09 dall’ufficio) a seguito dell’accoglimento di un ricorso finalizzato all’annullamento di un verbale per violazione del codice della strada, elevato dalla polizia Municipale. Il Comune è rimasto contumace, in quanto la proposta deliberativa n. 369 del 10.11.2015 contenente l’autorizzazione all’avvocatura comunale a costituirsi in giudizio non è stata esitata dalla Giunta ed è stata restituita in data 16.11.2015 “*stante il valore irrisorio della lite in rapporto costi/benefici*”. Risulta, tuttavia, che il comando di Polizia Municipale abbia

⁶ La questione assume una sua plasticità nel caso in esame, in cui giunge al segretario per la relazione una proposta già istruita con tutti i pareri, compreso quello dell’organico di revisione contabile (reso con verbale n. 43 del 11.10.2016), mentre il regolamento prevede un intervento “a monte” del segretario comunale.

⁷ Ad avviso dello scrivente, infatti, la chiara lettura dell’art. 479 c.p.c. (nonostante qualche precedente contrario da parte di giudici amministrativi) depone nel senso che l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica “del titolo in forma esecutiva e del precetto”; e in base all’art. 475 c.p.c. è la spedizione in forma esecutiva che dà al titolo (sentenza) forza esecutiva.

provveduto al deposito in giudizio del verbale oggetto di impugnativa con nota prot. 49420 del 5.11.2015.

Orbene, nel caso di specie il GdP ha annullato la sanzione amministrativa irrogata al genitore di un minore che, sfuggito al controllo del padre che lo teneva per mano, è stato investito da una autovettura fuori dalle strisce pedonali. Nella contumacia del Comune, il Giudice ha ritenuto di valorizzare –rispetto a quanto verbalizzato dall'agente di PM intervenuto dopo il fatto- la dichiarazione del nonno del minore che ha assistito al sinistro, affermando che *“sulla veridicità del teste non è da dubitare”*.

Fermo restando che non compete allo scrivente valutare in questa sede la correttezza delle statuizioni della sentenza (anche ai fini di eventuale gravame) e la scelta della Giunta non approvare la proposta di deliberazione che prevedeva il conferimento del mandato difensivo all'avvocatura comunale, circostanza quest'ultima che potrà essere valutata dal P.M. contabile a seguito della trasmissione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, non si può non evidenziare in questa sede che la difesa nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative (OSA) per violazioni al Codice della strada (quando si tratta di ricorso avverso il verbale e non all'ordinanza del prefetto) non deve avvenire necessariamente a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura, ma può avvenire –ad avviso dello scrivente, con maggiore efficacia e recupero di efficienza anche da parte dell'avvocatura comunale- a mezzo di un funzionario della Polizia Municipale, appositamente delegato dal sindaco, previamente autorizzato –anche in via generale per la tipologia di giudizio- con deliberazione della Giunta Municipale a resistere avverso le opposizioni alle sanzioni amministrative dal CdS. Tale decisione potrebbe costituire, per le fattispecie in questione, una idonea misura correttiva da adottare garantendo una fattiva partecipazione del Comune ai giudizi di opposizione (che non si traducano nel mero deposito del rapporto senza una vera e propria attività difensiva). Non può non rilevarsi, infatti, che il consiglio comunale non può essere chiamato a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per autorizzare il pagamento dell'obbligazione extracontabile, ma è necessario –secondo l'insegnamento del giudice contabile sopra analizzato- elaborare adeguate misure correttive al fine di evitare il ripetersi di eventi simili che hanno un doppio impatto (mancata entrata e spesa) sul bilancio comunale.

Non sussistono, invece, ad avviso dello scrivente, elementi per individuare responsabilità circa il prodursi del debito fuori bilancio, fatte salve le valutazioni del Procuratore contabile cui la delibera di riconoscimento deve essere obbligatoriamente trasmessa a norma dell'art. 23 della legge n. 289/2002.

In punto di copertura finanziaria della spesa, si osserva che la proposta (sulla quale il parere di regolarità contabile è stato espresso in data 12.10.2016) prevede di variare il bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016 (all'epoca in gestione provvisoria) con applicazione

dell'avanzo accantonato per passività potenziali nell'ambito del rendiconto 2015 alla missione 01, programma 11, titolo 1. Orbene, nel caso di specie, la proposta deve essere emendata sul punto, in quanto il consiglio –in assenza del bilancio dell'esercizio corrente- non può approvare variazioni di bilancio. La copertura finanziaria, tuttavia, può essere garantita mediante l'utilizzo dell'avanzo accantonato risultante dal rendiconto 2015 (fermo restando, beninteso, che per la determinazione dell'accantonamento si sia tenuto in considerazione anche questa specifica passività potenziale), facendo ricorso all'applicazione del combinato disposto dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a) e 187, comma 3-quinquies e 163, comma 7 del Tuel, mediante approvazione da parte della Giunta Municipale di una variazione al bilancio gestionale 2017, in esercizio provvisorio, con la quale si applica –dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto di verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2016- l'avanzo accantonato per passività potenziali sul rendiconto 2015. Non occorre, ad avviso dello scrivente, che la verifica dell'avanzo presunto venga riferita “a tutte le entrate e spese”, in quanto tale più restrittivo ed analitico adempimento è richiesto dal comma 3-sexies dell'art. 187 del Tuel ove si intendano applicare “le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente”: qui si tratta di utilizzare quote accantonate non alla missione 20 del bilancio 2016-2018, ma sul rendiconto 2015. L'istruttoria della deliberazione della giunta municipale –la quale può essere unica per varie fattispecie simili alla presente- deve essere preceduta da una “relazione documentata del dirigente competente” nel quale –in base al comma 3 dell'art. 187 tuel- si evidenzi che l'utilizzazione dell'avanzo presunto è finalizzata “esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avviso di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente”; nel caso di specie, i presupposti normativi di riferimento sono costituiti dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., dall'art. 163, commi 1 e 3 e dal par. 8 del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Nei termini esposti è l'avviso dello scrivente.

Alcamo, lì 9 gennaio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

(Bonanno)



Protocollo - Polizia Municipale Alcamo

Da: Protocollo - Polizia Municipale Alcamo [protocollopm@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: giovedì 26 gennaio 2017 09:21
A: 'ragioneria@comune.alcamo.tp.it'; 'sluppino@comune.alcamo.tp.it'
Cc: 'gfazio@comune.alcamo.tp.it'; 'sbonghi@comune.alcamo.tp.it'
Oggetto: Comunicazione urgente relativa al riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio - Grillo Salvatore sentenza n. 75/16 G.d.p. di Alcamo del 08/04/2016- Trasmissione nota prot. nr. 1757/P.M. del 26.01.2017.
Allegati: Comunicazione urgente relativa al riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio - Grillo Salvatore.pdf



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Si trasmette la nota prot. nr. 1757/P.M. del 26.01.2017, in oggetto specificata.

D'Ordine del Vice Comandante della P.M.

F.to Pietro Riggi



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 1757/P.M.

Alcamo, il 26 GEN. 2017

Email: sluppino@comune.alcamo.tp.it

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
SEDE

Email: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it E P.C.

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Oggetto: Comunicazione urgente relativa al procedimento, già avviato giusta nota Prot. N. 19170/P.M. del 29/8/2016, di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per spese di lite per come giudizialmente liquidate in favore del ricorrente, **GRILLO Salvatore (C.F. GRLSVT71T14A176R)**, nato ad Alcamo il 14/12/1971 ed ivi residente nella via Agate, 13, giusta sentenza N. 75/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 8/4/2016, riguardante opposizione a verbale N. 8409 – Reg. N. 1641/2015 del 2/6/2015, per violazione dell'art. 190, commi 2 e 10, del Codice della Strada.

Facendo seguito a quanto impartito dal Segretario Generale, con propri messaggi di posta elettronica rispettivamente del 9/1/2017 e del 20/1/2017, in riferimento all'avviato procedimento in oggetto indicato, ivi richiamato tutto quanto già rappresentato con nota Prot. N. 19170/P.M. del 29/8/2016, a mezzo della quale è stato il procedimento medesimo avviato, segnatamente laddove, in ultimo, è dato avviso che *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. N. 669/1996, convertito con Legge N. 30/1997 e s.m.i., il procedimento di cui alla presente comunicazione deve concludersi con l'adozione da parte dell'Organo consiliare della relativa delibera, entro 120 giorni dalla notifica [avvenuta in data 26/5/2016]”*, onde dare ulteriore impulso al mentovato procedimento, si comunica, in via d'urgenza, quanto segue:

l'epigrafata sentenza N. 75/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 8/4/2016, posto che avverso la stessa non è stato proposto appello è divenuta definitiva, a far data dell'8/11/2016, e, quindi, seppure la stessa è

stata notificata priva di formula esecutiva si ritiene che nulla osta al pagamento delle spese giudiziali con la stessa statuito in favore della parte vittoriosa (Sig. Grillo Salvatore), pari a complessivi euro **218,09** (=euro 43,00 per rimborso contributo unificato + euro **120,00** per onorari liquidati in sentenza+ euro **18,00** per maggiorazione forfetarie del 15% + euro **5,52** per 4% C.P.A. + euro **21,87** IVA al 22% su imp.le di euro 143,52), stante che, in ogni caso, *“In base all’art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali”* (cfr. TAR Catania N. 922/2014);

si ritiene di dovere procedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) T.U.E.L., derivante dalla sentenza definitiva dianzi richiamata, a mezzo adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, costituendo questa provvedimento autorizzatorio per ottemperare alla predetta spesa che si è così riportata al sistema di bilancio, entro e non oltre **l’8/3/2017**, ovvero entro 120 giorni previsti dall’art. 14 D.L. 669/1996, decorrenti dal passaggio in giudicato (8/11/2016) della sentenza *de qua*;

si richiede a codesto Settore, in ragione di quanto ai punti precedenti, di volere predisporre la variazione di Bilancio 2017 esercizio provvisorio applicando una quota di Avanzo di amministrazione accantonato a Fondo Contenzioso di euro 218,09, alla missione 3- programma 1 – titolo 1 - spese correnti – macroaggregato 110;

per quanto ut supra esposto, si attesta che la suddetta spesa è soggetta a termine e il cui mancato adempimento causerebbe (maggiore) danno all’Ente, ai sensi dell’art. 187, comma 3, T.U.E.L..

Tanto era dovuto.



IL V.COMANDANTE
(Dott. Giuseppe Fazio)